



**COMUNE DI FALOPPIO**  
*Provincia di Como*

**PARERE DELL'ORGANO DI REVISIONE SULLA PROPOSTA DI DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE AVENTE AD OGGETTO:**

**“COSTITUZIONE DEL FONDO RISORSE DECENTRATE ANNO 2025 ART.79 CCNL DEL 16.11.2022. INDIRIZZI ALLA DELEGAZIONE TRATTANTE DI PARTE DATORIALE PER LA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA E LA DESTINAZIONE DELLE RISORSE”**

*Parere ai sensi dell'art. 239, comma 1 del D.Lgs. 18/08/2000 n.267 e s.mm.ii.*

(Verbale n.18 del 05.09.2025)

Il Revisore Unico dei Conti  
Dott.ssa Pentrella Chiara

**Comune di FALOPPIO**  
**Provincia di Como**  
**Verbale n.18 del 05.09.2025**

**Parere dell'Organo di Revisione di revisione sulla proposta di delibera di Giunta Comunale, avente ad oggetto: "Costituzione del fondo risorse decentrate anno 2025 art.79 CCNL del 16.11.2022. indirizzi alla delegazione trattante di parte datoriale per la contrattazione integrativa e la destinazione delle risorse"**

***Parere ai sensi dell'art. 239, comma 1 del D.Lgs. 18/08/2000 n.267 e ss.mm.ii.***

**Oggetto:** Parere dell'organo di revisione sulla proposta di delibera di giunta comunale, avente ad oggetto: "Costituzione del fondo risorse decentrate anno 2025 art.79 CCNL del 16.11.2022. indirizzi alla delegazione trattante di parte datoriale per la contrattazione integrativa e la destinazione delle risorse"

L'anno 2025 il giorno 5 del mese di settembre alle ore 10,30 circa il Revisore Unico dei Conti, nominato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 38 del 04.12.2023, nella persona della Dott.ssa Chiara Pentrella, che ha accettato la nomina per il triennio 2024/2026;

**Ricevuto** in data 27.08.2025, a mezzo Pec, nota del 27.08.2025, la proposta di delibera di giunta comunale, avente ad oggetto: "Costituzione del fondo risorse decentrate anno 2025 art.79 CCNL del 16.11.2022. indirizzi alla delegazione trattante di parte datoriale per la contrattazione integrativa e la destinazione delle risorse", successivamente in data 03.09.2025 e in data 04.09.2025 documentazione integrativa;

**VISTA** la deliberazione di Consiglio Comunale n.5 del 27.02.2025, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il Documento Unico di Programmazione Semplificato (D.U.P.S) periodo 2025-2027 (art.170, comma 1, del D. Lgs n.267/2000);

**VISTA** la deliberazione di Consiglio Comunale n.6 del 27.02.2025, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il bilancio di previsione 2025/2027 e documenti allegati;

**VISTA** la deliberazione di Consiglio Comunale n.14 del 13.05.2025, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il Rendiconto della gestione per l'esercizio finanziario 2024";

**VISTA** la deliberazione di Giunta Comunale n.7 del 13.01.2025, approvazione della struttura organizzativa e indirizzi al conferimento degli incarichi di elevata qualificazione;

**VISTA** la deliberazione del Consiglio Comunale n.18 del 28.07.2025, esecutiva ai sensi di legge, con cui è stata approvato l'Assestamento Generale e Salvaguardia Degli Equilibri per l'esercizio 2025 ai sensi degli artt.175, comma 8, e 193 del D.Lgs. 267/2000";

**VISTA** la di deliberazione di Consiglio Comunale n.9 del 21.03.2025, approvazione determinazione scaglioni e aliquote addizionale comunale Irpef anno 2025;

**VISTA** la di deliberazione di Consiglio Comunale n.10 del 21.03.2025, esecutiva ai sensi di legge, con cui è stata approvato la variazione di bilancio 2025-2027;

**VISTA** la deliberazione di Giunta Comunale n.37 del 02.04.2025, Approvazione Piano Integrato di attività e organizzazione (PIAO) 2025/2027;

**VISTA** la deliberazione di Giunta Comunale n.37 del 07.04.2025, avente ad oggetto:” lavori di riqualificazione impianto illuminazione pubblica via liberazione-(piccole opere, art.1, commi 29 e segg. legge 160/2019, annualità 2023) -approvazione perizia di variante in corso d’opera”;

**VISTA** la di deliberazione di Consiglio Comunale n.12 del 30.04.2025, approvazione tariffe tari anno 2025;

**VISTA** la di deliberazione di Consiglio Comunale n.15 del 13.05.2025, esecutiva ai sensi di legge, con cui è stata approvato la variazione di bilancio 2025-2027;

**VISTA** la deliberazione di Giunta Comunale n.54 del 03.06.2025, avente ad oggetto: *“Variazione al Bilancio di Previsione 2025/2027” in corso di ratifica;*

**VISTA** la deliberazione di Giunta Comunale n.66 del 06.08.2025, avente ad oggetto: *“Variazione al Bilancio di Previsione 2025/2027” in corso di ratifica;*

**VISTO** DL.n.80 /2021, convertito con modificazioni in legge n.113/2021”;

**VISTA** legge 23 dicembre 2014, n. 190 Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015) (G.U. n. 300 del 29 dicembre 2014 - Suppl. Ordinario n. 99);

**RICHIAMATA** la deliberazione di Consiglio Comunale n.25 del 05.06.2023, esecutiva ai sensi di legge, ha stabilito di recedere unilateralmente dall’Unione dei Comuni Lombardia Terre di Frontiera, con decorrenza 01.01.2024;

**VISTA** la determinazione n.324 del 23.07.2024, n.125 del Reg. Area Tecnica, avente ad oggetto: *Servizio di gestione integrata della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro – triennio 2023-2025- GIG 9717906DB6 – Provvedimento a seguito di recesso del comune di Faloppio dall’Unione dei Comuni Lombardia Terre di Frontiera”;*

**VISTA** la proposta di deliberazione della Giunta Comunale, avente ad oggetto: *“Modifica del piano integrato di attività e organizzazione approvazione del piano triennale del fabbisogno di personale 2025/2027- relativa alla sezione 3 organizzazione e capitale umano e alla sottosezione 3.3. del piano integrato di attività e organizzazione (P.I.A.O.) 2025-2027.”*

**VISTA** la relazione avente ad oggetto la quantificazione delle risorse destinate al salario accessorio annualità 2025, del 12.02.2025 redatta dal Dr. Claudio Geniale, giusto incarico conferitogli con determinazione n. 515/39 del 21.11.2024, e già trasmesso al Responsabile dell’Area Finanziaria per la sua costituzione;

**RICHIAMATA** la propria deliberazione n. 88 del 15.11.2024, con la quale è stata nominata la delegazione di parte datoriale che opera nell’ambito di una discrezionalità tipicamente tecnica in quanto i fini, gli obiettivi e le risorse finanziarie sono disposti dal competente organo di direzione politica;

**VISTO** il DECRETO-LEGGE 14 marzo 2025, n. 25” Disposizioni urgenti in materia di reclutamento e funzionalità delle pubbliche amministrazioni”;

**VISTO** la Legge di conversione 9 maggio 2025, n.69 con modificazioni, del decreto-legge 14 marzo 2025, n.25, recante disposizioni urgenti in materia di reclutamento e funzionalità delle pubbliche amministrazioni pubblicata in Gazzetta Ufficiale n.109 del 13.05.2025, Art.14, comma 1-bis,”. Determinazioni.

**VISTA** la deliberazione della Giunta Comunale n.95 del 16.12.2024. avente ad oggetto:” Indirizzi alla delegazione trattante di parte datoriale per la costituzione fondo per le risorse decentrate dell’anno 2024”;

**VISTO** il decreto del Sindaco Decreto Sindacale n.2 del 28.01.2025, con il quale è stata nominata Responsabile dell’Area Economico Finanziaria la dott.ssa Cinzia Tettamanti;

**VISTA** la determinazione n.358 del Reg. Generale de 23.07.2025, n.29 del Reg. Interno del 23/07/2025, avente ad oggetto: “Costituzione del fondo delle risorse decentrate per l’anno 2025”- Parte Stabile , a firma della dott.ssa Cinzia tettamanti;

**VISTO** l’art. 7 del Contratto Collettivo Nazionale relativo al personale del comparto funzioni locali triennio 2019 – 2021 sottoscritto il 16 novembre 2022 (d’ora in poi solo "CCNL"), il quale disciplina le materie e i limiti della contrattazione decentrata;

**PRESO ATTO** dalle disposizioni dei Contratti Collettivi Nazionali del personale non dirigente del comparto Funzioni locali ed in particolare: Area del Servizio Personale - Area Finanziaria determinazione n.358 - Registro Generale del 23.07.2025, nr. 29-Registro Interno del 23.07.2025 avente ad oggetto: “Costituzione fondo risorse decentrate per l’anno 2025 – parte stabile (CCNL Funzioni Locali 16 novembre 2022);

**PRESO ATTO** delle disposizioni dei Contratti Collettivi Nazionali del personale non dirigente del comparto Funzioni locali ed in particolare:

- Artt.14 e 15 del CCNL del 1/04/1999;
- Art. 54 del CCNL del 14/09/2000;
- Artt. 4 e 28 del CCNL del 02/10/2001;
- Artt. 31 e 32 del CCNL del 22/01/2004;
- Art. 4 del CCNL del 09/05/2006;
- Art. 8 del CCNL del 11/04/2008;
- Art. 4 del CCNL del 31/07/2009;
- Art. 67 del CCNL del 21/05/2018;
- Art.79 del CCNL 2019-2021 DEL 16.11.2022
- Decreto-legge 14 marzo 2025, n.25, recante disposizioni urgenti in materia di reclutamento e funzionalità delle pubbliche amministrazioni pubblicata in Gazzetta Ufficiale n.109 del 13.05.2025, Art.14, comma 1-bis,”.
- Art. 33, comma 2 ultimo capoverso del D.L. 34/2019, convertito con modificazioni dalla L. 28 giugno 2019, n. 58 (c.d. Decreto Crescita) e, in particolare, la previsione contenuta nell’ultimo periodo

di tale comma, che modifica (c.d. Decreto "Crescita") e in particolare la previsione contenuta nell'ultimo periodo di tale comma, che modifica il tetto al salario accessorio così come introdotto dall'art. 23, comma 2, del D. Lgs. 75/2017, modalità illustrata nel DM attuativo del 17.03.2020 concordato in sede di Conferenza Unificata Stato Regioni del 11.12.2019, e che prevede che, a partire dall'anno 2020, il limite del salario accessorio debba essere adeguato in aumento rispetto al valore medio pro capite del 2018 in caso di incremento del numero dei dipendenti presenti al 31.12.2020 rispetto ai presenti al 31.12.2018.

## VISTI

- L'art. 23, comma 2 del D.Lgs.n.75/2017 il quale prevede testualmente quanto segue:

*"Nelle more di quanto previsto dal comma 1, al fine di assicurare la semplificazione amministrativa, la valorizzazione del merito, la qualità dei servizi e garantire adeguati livelli di efficienza ed economicità dell'azione amministrativa, assicurando al contempo l'invarianza della spesa, a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016. A decorrere dalla predetta data l'articolo 1, comma 236, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è abrogato. Per gli enti locali che non hanno potuto destinare nell'anno 2016 risorse aggiuntive alla contrattazione integrativa a causa del mancato rispetto del patto di stabilità interno del 2015, l'ammontare complessivo delle risorse di cui al primo periodo del presente comma non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2015, ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio nell'anno 2016";*

- accordo definitivo del contratto collettivo decentrato integrativo per il triennio 2018 – 2021 sottoscritto il 15/05/2019;

- L'art. 23, comma 3 del D.Lgs.n.75/2017 il quale prevede testualmente quanto segue:

*"Fermo restando il limite delle risorse complessive previsto dal comma 2, le regioni e gli enti locali, con esclusione degli enti del Servizio sanitario nazionale, **possono destinare apposite risorse alla componente variabile dei fondi per il salario accessorio, anche per l'attivazione dei servizi o di processi di riorganizzazione e il relativo mantenimento, nel rispetto dei vincoli di bilancio e delle vigenti disposizioni in materia di vincoli della spesa di personale e in coerenza con la normativa contrattuale vigente per la medesima componente variabile**";*

- L'art. 40bis, comma 1 del D.Lgs.n.165/2001 il quale dispone che:

*"Il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio e quelli derivanti dall'applicazione delle norme di legge, con particolare riferimento alle disposizioni inderogabili che incidono sulla misura e sulla corresponsione dei trattamenti accessori è effettuato dal collegio dei revisori dei conti, dal collegio sindacale, dagli uffici centrali di bilancio o dagli analoghi organi previsti dai rispettivi ordinamenti. Qualora dai contratti integrativi derivino costi non compatibili con i rispettivi vincoli di bilancio delle amministrazioni, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 40, comma 3-quinquies, sesto periodo";*

- Art. 33, comma 2 ultimo capoverso del D.L. 34/2019, convertito con modificazioni dalla L. 28 giugno 2019, n. 58 recante la seguente disciplina:

*"Il limite al trattamento accessorio del personale di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, è adeguato, in aumento o in diminuzione, per garantire l'invarianza del valore medio pro-capite, riferito all'anno 2018, del fondo per la contrattazione integrativa nonché delle risorse per remunerare gli incarichi di posizione organizzativa, prendendo a riferimento come base di calcolo il personale in servizio al 31 dicembre 2018";*

- Il D.M. 17/03/2020 di attuazione all'art. 33, comma 2 del citato D.L. 34/2019 ed in particolare le indicazioni contenute in premessa riguardante la disciplina del fondo incentivante:

*“Rilevato che il limite al trattamento economico accessorio di cui all'art. 23, comma 2 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75 è adeguato, in aumento e in diminuzione ai sensi dell'art. 33, comma 2, del decreto-legge n. 34 del 2019, per garantire il valore medio pro capite riferito all'anno 2018, ed in particolare è fatto salvo il limite iniziale qualora il personale in servizio sia inferiore al numero rilevato al 31 dicembre 2018”;*

**PREMESSO CHE:**

- il D. Lgs 165/2001 impone a tutte le amministrazioni la costituzione del fondo per le risorse decentrate, che costituisce la base per l'erogazione del salario accessorio ai dipendenti;
- la costituzione del fondo per le risorse decentrate è di competenza dirigenziale;
- le risorse destinate ad incentivare le politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività (Fondo per le risorse decentrate) sono annualmente determinate sulla base delle disposizioni contrattuali e legislative vigenti, tenendo conto delle disponibilità economico finanziarie dell'Ente;

**VISTO** il CCNL 2019-2021 del Comparto Funzioni Locali sottoscritto il 16.11.2022;

***VISTO** l'Art.79 del fondo risorse decentrate che l'ente annualmente costituisce;*

**RICHIAMATO** l'art. 40, co. 3-quinquies, D.Lgs. n. 165/2001, il quale stabilisce che gli enti locali possono destinare risorse aggiuntive alla contrattazione integrativa *"nei limiti stabiliti dalla contrattazione nazionale e nei limiti dei parametri di virtuosità. fissati per la spesa di personale dalle vigenti disposizioni, in ogni caso nel rispetto degli obiettivi di finanza pubblica e di analoghi strumenti del contenimento della spesa. Lo stanziamento delle risorse aggiuntive per la contrattazione integrativa è correlato all'effettivo rispetto dei principi in materia di misurazione, valutazione e trasparenza della performance e in materia di merito e premi applicabili alle regioni e agli enti locali secondo quanto previsto dagli articoli 16 e 31 del decreto legislativo di attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni"*;

**PREMESSO**, rispettivamente, che:

la costituzione del fondo per le risorse decentrate è un atto di natura gestionale;

le risorse destinate a incentivare le politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività (Fondo risorse decentrate) sono annualmente determinate sulla base delle disposizioni contrattuali e legislative vigenti, tenendo conto delle disponibilità economico-finanziarie dell'Ente, nonché dei nuovi servizi o dei processi di riorganizzazione finalizzati ad un accrescimento di quelli esistenti che si intendono attivare nel corso dell'anno;

- le modalità di determinazione delle risorse in oggetto sono attualmente regolate dal vigente CCNL il quale ha stabilito che le risorse finanziarie destinate all'incentivazione delle politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività (risorse decentrate) vengono determinate annualmente agli Enti secondo le modalità definite dall'art. 79 dello stesso CCNL che distingue le risorse decentrate in due categorie:

a) Risorse decentrate stabili;

b) Risorse decentrate variabili;

- le risorse decentrate stabili, disciplinate dall'art. 79, comma 1 dell'innanzi citato CCNL sono quelle aventi carattere di certezza, stabilità e continuità, determinate secondo previsto dal richiamato articolo;

- le risorse decentrate variabili disciplinate dall'art. 79, comma 2 del più volte richiamato CCNL, sono quelle aventi carattere di eventualità e variabilità, determinate annualmente secondo quanto prescritto dalla specifica disciplina contrattuale

**ATTESO** che la determinazione delle risorse decentrate stabili è posta direttamente in capo al Funzionario competente in materia di personale, mentre spetta all'Organo Politico di Governo locale la valutazione in ordine all'entità delle risorse del Fondo per la parte definita "risorse variabili" nel rispetto dei vincoli di Bilancio e delle vigenti disposizioni in materia di vincoli di spesa del personale;

**VISTO** l'art. 23, c. 2, D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 75, il quale prevede che "a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016. A decorrere dalla predetta data l'articolo 1, comma 236, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è abrogato";

**PRESO ATTO** che il trattamento accessorio dell'anno 2016 costituisce l'invalicabile riferimento ai fini della costituzione del fondo del salario accessorio per l'anno 2023;

**VISTO** altresì l'art. 33, comma 2, del D.L. n. 34/2019, convertito con modificazioni dalla L. 28 giugno 2019, n. 58, che dispone che il limite al trattamento accessorio del personale di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo n. 75 del 2017 è adeguato, in aumento o in diminuzione, per garantire l'invarianza del valore medio pro capite, riferito all'anno 2018, del fondo per la contrattazione integrativa, nonché delle risorse per remunerare gli incarichi di posizione organizzativa, prendendo a riferimento come base di calcolo il personale in servizio al 31 dicembre 2018;

**TENUTO CONTO** che il D.M. 17 marzo 2020 ha chiarito che nel caso in cui il numero dei dipendenti al 31 dicembre 2020 sia inferiore rispetto al 31 dicembre 2018, non è necessario agire in riduzione;

**DATO ATTO CHE** non occorre rideterminare il fondo del salario accessorio 2025 in quanto il numero di personale in servizio ad oggi risulta inferiore rispetto al 31.12.2018;

**CONSIDERATO** che le riduzioni al trattamento accessorio, effettuate ai sensi dei citati art. 9, c. 2- bis, D.L. 78/2010 e art. 1, c. 236, L. 208/2015, si intendono consolidate ai fini del rispetto del vigente limite dell'anno 2016;

**VISTE** le seguenti pronunce:

- la deliberazione della Sezione regionale di controllo della Corte dei Conti per il Molise n. 15/2018, nella quale è ribadito quanto segue: *"La giurisprudenza contabile ha evidenziato che, in relazione alle risorse decentrate, il principio contabile stabilisce che la corretta gestione del fondo comprende tre fasi obbligatorie e sequenziali e che solamente nel caso in cui nell'esercizio di riferimento siano adempiute correttamente tutte e tre le fasi, le risorse riferite al "Fondo" potranno essere impegnate e liquidate (cfr. Sezione Controllo per il Molise, deliberazione n. 218/2015/PAR e sezione controllo Veneto delibera n. 263/2016). La prima fase consiste nell'individuazione in bilancio delle risorse. A tale proposito si evidenzia che a finanziarie il "Fondo" contribuiscono le*

*risorse stabili così definite in quanto sono risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità (le principali fonti di alimentazione delle risorse stabili sono gli incrementi fissati dai CCNL) e le risorse variabili che, a differenza delle prime, hanno valenza annuale (tali risorse sono finanziate di anno in anno dall'ente sulla base di una valutazione delle proprie capacità di bilancio). La seconda fase consiste nell'adozione dell'atto di costituzione del fondo che ha la funzione di costituire il vincolo contabile alle risorse e svolge una funzione ricognitiva in quanto è diretta a quantificare l'ammontare delle risorse. Tale atto, come già sopra chiarito deve essere formale e di competenza del dirigente e, inoltre, deve essere sottoposto a certificazione da parte dell'organo di revisione. La terza ed ultima fase consiste nella sottoscrizione del contratto decentrato annuale che, secondo i nuovi principi della competenza finanziaria potenziata, costituisce titolo idoneo al perfezionamento dell'obbligazione. ";*

la deliberazione n. 164/2018/PAR Sez. Reg. di Controllo della Corte dei Conti della Puglia, nella quale è evidenziato che la corretta gestione del fondo comprende "tre fasi obbligatorie e sequenziali e che solamente nel caso in cui nell'esercizio di riferimento siano adempiute correttamente tutte e tre le fasi, le risorse riferite al "Fondo" potranno essere impegnate e liquidate .....

*La prima fase consiste nell'individuazione in bilancio delle risorse. A tale proposito si evidenzia che a finanziare il "Fondo" contribuiscono le risorse stabili così definite in quanto sono risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità (le principali fonti di alimentazione delle risorse stabili sono gli incrementi fissati dai CCNL) e le risorse variabili che, a differenza delle prime, hanno valenza annuale (tali risorse sono finanziate di anno in anno dall'ente sulla base di una valutazione delle proprie capacità di bilancio).*

*La seconda fase consiste nell'adozione dell'atto di costituzione del fondo che ha la funzione di costituire il vincolo contabile alle risorse e svolge una funzione ricognitiva in quanto è diretta a quantificare l'ammontare delle risorse. Tale atto,..... deve essere formale e di competenza del dirigente e, inoltre, deve essere sottoposto a certificazione da parte del 'organo di revisione.*

*La terza ed ultima fase consiste nella sottoscrizione del contratto decentrato annuale che, secondo i nuovi principi della competenza finanziaria potenziata, costituisce titolo idoneo al perfezionamento dell'obbligazione. Infatti alla sottoscrizione della contrattazione integrativa si impegnano le obbligazioni relative al trattamento accessorio e premiante (registrazione), imputandole contabilmente agli esercizi del bilancio di previsione in cui tali obbligazioni scadono o diventano esigibili (cfr. Sezione Controllo per il Molise, deliberazione n. 218/2015/PAR).....*

**RICHIAMATE** altresì le deliberazioni n. 163/2022 PAR della Sezione regionale di controllo della Corte dei Conti della Puglia e n. 115/2023 della Sezione regionale di controllo della Corte dei Conti della Lombardia;

**PRECISATO** che l'ARAN (Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni), nei propri orientamenti applicativi pubblicati sul sito istituzionale dell'Agenzia, ha sempre precisato che la tipologia di risorse decentrate denominate "stabili" ha come finalità non solo una maggiore chiarezza nella determinazione corretta degli oneri in sede decentrata, ma anche, e soprattutto, una più certa delimitazione dei finanziamenti che possono essere destinati ai compensi, che hanno la caratteristica della certezza e della stabilità nel tempo con la conseguente riduzione, altrettanto stabile, della somma complessiva annua realmente disponibile e utilizzabile per nuove iniziative di incentivazione, sia di natura stabile che variabile;

**RICHIAMATI** gli articoli 79 e ss. del CCNL innanzi citato recanti le modalità di costituzione e utilizzo del Fondo risorse decentrate;

**TENUTO CONTO** che il 16/11/2022 è stato sottoscritto definitivamente il CCNL del Comparto Funzioni Locali del triennio 2019-2021, il quale ha introdotto, dall'anno 2023, una nuova disciplina in materia di costituzione dei fondi di finanziamento del salario accessorio, anche alla luce del superamento del limite di legge, per effetto delle disposizioni dettate dal D.L. 80/2021;

**VISTE** le nuove voci di composizione stabile del fondo di finanziamento del salario accessorio:

1) art. 79 comma 1 lett. a) comprendente le risorse previste dall'art. 67 del CCNL 21.5.2018 - comma 1 e comma 2 lettere a), b), c), d), e), f) e g):

- comma 1: a decorrere dall'anno 2018, unico importo consolidato (IUC) di tutte le risorse decentrate stabili, indicate dall'art. 31, comma 2 del CCNL 22/01/2004, relative all'anno 2017, come certificate dal collegio dei revisori, ivi comprese quelle dello specifico Fondo delle progressioni economiche e le risorse che hanno finanziato le quote di indennità di comparto di cui all'art. 33, comma 4, lettere b) e c) del CCNL 22/01/2004, al netto di quelle che gli enti hanno destinato, nel medesimo anno, a carico del Fondo, alla retribuzione di posizione e di risultato delle posizioni organizzative;

- comma 2 lettera a): importo, su base annua, pari a Euro 83,20 per le unità di personale in servizio alla data del **31/12/2015**, a decorrere dal 31/12/2018 e a valere dall'anno 2019;

- comma 2 lettera b): importo pari alle differenze tra gli incrementi a regime di cui all'art. 64 riconosciuti alle posizioni economiche di ciascuna categoria e gli stessi incrementi riconosciuti alle posizioni iniziali; tali differenze sono calcolate con riferimento al personale in servizio alla data in cui decorrono gli incrementi e confluiscono nel fondo a decorrere dalla medesima data: l'importo complessivo inserito comprende il riallineamento PEO al 1.3.2018 nonché il differenziale IVC al 1.4.2018, in coerenza con il parere ARAN prot. 11894 del 24.5.2018;

- comma 2 lettera c): importo corrispondente alle retribuzioni individuali di anzianità e degli assegni ad personam non più corrisposti al personale cessato dal servizio, compresa la quota di tredicesima mensilità; l'importo confluisce stabilmente nel Fondo dell'anno successivo alla cessazione dal servizio in misura intera in ragione d'anno;

- comma 2 lettera d): eventuali risorse riassorbite, ai sensi dell'art. 2, comma 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165/2001;

- comma 2 lettera e): importi necessari a sostenere a regime gli oneri del trattamento economico di personale trasferito, anche nell'ambito di processi associativi, di delega o trasferimento di funzioni, a fronte di corrispondente riduzione della componente stabile dei Fondi degli enti di provenienza, nonché degli importi corrispondenti agli adeguamenti dei Fondi previsti dalle vigenti disposizioni di legge, a seguito di trasferimento di personale;

- comma 2 lettera f): importo corrispondente agli eventuali minori oneri che deriveranno dalla riduzione stabile di posti di organico del personale della qualifica dirigenziale, sino ad un importo massimo corrispondente allo 0,2% del monte salari annuo della stessa dirigenza; tale risorsa è attivabile solo dalle Regioni che non abbiano già determinato tale risorsa prima del 2018 o, per la differenza, da quelle che l'abbiano determinata per un importo inferiore al tetto massimo consentito;

- comma 2 lettera g): importi corrispondenti a stabili riduzioni delle risorse destinate alla corresponsione dei compensi per lavoro straordinario, ad invarianza complessiva di risorse stanziare; l'importo confluisce nel Fondo dell'anno successivo.

2) art. 79 comma 1 lett. b): importo, su base annua, pari a Euro 84,50 per le unità di personale in servizio alla data del 31/12/2018 (poiché tale incremento decorre retroattivamente dal 1/1/2021, le quote riferite agli anni 2021 e 2022 sono variabili ed una tantum); al riguardo l'ARAN, con l'orientamento applicativo CFL n. 173 del 30/11/2022, ha precisato che, ai fini del calcolo del suddetto incremento, che decorre retroattivamente dal 1.1.2021, è necessario fare riferimento al numero delle persone in servizio, senza tenere conto delle percentuali di part-time.

3) art. 79 comma 1 lett. c): risorse stanziare dagli enti in caso di incremento stabile della consistenza di personale, in coerenza con il piano dei fabbisogni, al fine di sostenere gli oneri dei maggiori trattamenti economici del personale. Il nuovo testo contrattuale prevede che gli enti stanziino risorse in caso di

incremento stabile della consistenza di personale, in coerenza con il piano dei fabbisogni (aggiornando in tal modo la precedente formulazione che faceva riferimento alle dotazioni organiche), al fine di sostenere gli oneri dei maggiori trattamenti economici del personale.

4) art. 79 comma 1 lett. d): si tratta del c. d. riallineamento delle progressioni economiche orizzontali, ossia dell'importo pari alle differenze tra gli incrementi a regime di cui all'art. 76 del CCNL 2019-2021 (Incrementi degli stipendi tabellari) riconosciuti alle posizioni economiche di ciascuna categoria e gli stessi incrementi riconosciuti alle posizioni iniziali (riproposizione della voce già prevista dall'art. 67 comma 2 lettera b del CCNL 21.5.2018).

5) art. 79 comma 1- bis: il testo definitivo del CCNL 2019-2021 prevede che, a decorrere dalla data di entrata in vigore del nuovo sistema di classificazione professionale (1° aprile 2023), nella parte stabile del fondo delle risorse decentrate, deve confluire, non solo la quota di risorse già a carico del bilancio, corrispondente alle differenze stipendiali tra la categoria B3 e la categoria B1, ma anche la quota dei differenziali tra la categoria D3 e la categoria D1.

**VISTE** le nuove voci di composizione variabile del fondo di finanziamento del salario accessorio:

1) art. 79 comma 2 lett. a) comprendente risorse previste dall'art. 67 del CCNL 21.5.2018 - comma 3, lettere a), b), c), d), f), g), j) e k):

- comma 3 lettera a): risorse derivanti dall'applicazione dell'art. 43 della legge n. 449/1997, anche tenuto conto di quanto previsto dall'art. 15, c. 1, lett. d) del CCNL 1/4/1999, come modificata dall'art. 4, comma 4 del CCNL 5/10/2001;

- comma 3 lettera b): quota di risparmi conseguiti e certificati in attuazione dell'art. 16, commi 4, 5 e 6 del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98 (piani di razionalizzazione della spesa);

- comma 3 lettera c): risorse derivanti da disposizioni di legge che prevedano specifici trattamenti economici in favore del personale, da utilizzarsi secondo quanto previsto dalle medesime disposizioni di legge;

- comma 3 lettera d): importi una tantum corrispondenti alla frazione di RIA di cui al comma 2, lett. b), calcolati in misura pari alle mensilità residue dopo la cessazione, computandosi a tal fine, oltre ai ratei di tredicesima mensilità, le frazioni di mese superiori a quindici giorni; l'importo confluisce nel Fondo dell'anno successivo alla cessazione dal servizio;

- comma 3 lettera f): risorse di cui all'art. 54 del CCNL 14/9/2000 (messi notificatori), con i vincoli di destinazione ivi indicati;

- comma 3 lettera g): risorse destinate ai trattamenti economici accessori del personale delle case da gioco, secondo le previsioni della legislazione vigente e dei relativi decreti ministeriali attuativi;

- comma 3 lettera j): importo corrispondente alle eventuali risorse che saranno stanziare in applicazione della normativa di legge richiamata ai commi 8 e 9 dell'art. 67 del CCNL 21.5.2018 (possibilità per Regioni a statuto ordinario e città metropolitane, in via sperimentale, di incrementare la componente variabile dei fondi delle risorse decentrate), a condizione che siano stati emanati i decreti attuativi e nel rispetto di questi ultimi;

- comma 3 lettera k): integrazioni alla componente variabile del fondo - a seguito dei trasferimenti di personale di cui al comma 2 lett. e) coperti con risorse stabili - ed a fronte della corrispondente riduzione ivi prevista della componente variabile dei fondi - limitatamente all'anno in cui avviene il trasferimento, al fine di garantire la copertura, nei mesi residui dell'anno, degli oneri dei trattamenti accessori del personale trasferito.

2) Art. 79 comma 2 lett. b): importo massimo corrispondente all'1,2 % su base annua, del monte salari dell'anno 1997, relativo al personale destinatario del presente CCNL, ove nel bilancio dell'ente sussista la relativa capacità di spesa. La nuova disposizione contrattuale, tuttavia, si discosta dalla precedente formulazione contenuta nel CCNL 21.5.2018, derivante dal combinato disposto del comma 3, lettera h) e del comma 4 dell'articolo 67: non è prevista, infatti, la necessità, in sede di contrattazione integrativa, di verificare l'eventuale integrazione di tale componente variabile.

3) Art. 79 comma 2 lett. c): risorse finalizzate ad adeguare le disponibilità del fondo, sulla base di scelte organizzative, gestionali e di politica retributiva degli enti, anche connesse ad assunzioni di personale a tempo determinato, ove nel bilancio sussista la relativa capacità di spesa.

In tale ambito sono ricomprese le risorse già previste all'art. 56 - quater comma 1 lettera c) del CCNL 21.05.2018 ed ora disciplinate dall'art. 98, comma 1, lett. c) del CCNL 2019-2021, ossia quelle destinate all'erogazione di incentivi monetari collegati a obiettivi di potenziamento dei servizi di controllo finalizzati alla sicurezza urbana e stradale; in tale ambito sono ricomprese le risorse già previste all'art. 56-quater, comma 1, lettera c) del CCNL 21.5.2018. Inoltre, per le Camere di Commercio, è confermata la possibilità, già prevista dal comma 10 dell'art. 67 del CCNL 21.5.2018, di integrare le risorse del fondo, anche mediante la definizione di obiettivi legati ai processi di riorganizzazione e di fusione, derivanti dalla riforma di cui al d. lgs. n. 219/2016.

4) Art. 79 comma 2 lett. d): eventuali somme residue, dell'anno precedente, accertate a consuntivo, derivanti dalla disciplina dello straordinario di cui all'art. 14 del CCNL 1.04.1999 (al riguardo ARAN CFL 98 del 29/09/2020).

5) Art. 79 comma 3): gli enti possono incrementare, in base alla propria capacità di bilancio, le risorse variabili inserite in base ad autonome scelte organizzative, gestionali e di politica retributiva e quelle destinate alla retribuzione di posizione e di risultato, di una misura complessivamente non superiore allo 0,22% del monte salari 2018, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 3, comma 2, del D.L. n. 80/2021 (c. d. Decreto Reclutamento) nonché dall'articolo 1, comma 604 della L. n. 234/2021 (Legge di bilancio 2022).

6) Art. 80 comma 1 ultimo periodo: eventuali risorse residue di parte stabile, non integralmente utilizzate in anni precedenti.

**VISTO** l'articolo 14, comma 1-bis della legge di conversione 9 maggio 2025, n.69 con modificazioni, del decreto-legge 14 marzo 2025, n. 25, recante disposizioni urgenti in materia di reclutamento e funzionalità delle pubbliche amministrazioni pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 109 del 13.05.2025 il quale prevede che “ *A decorrere dall'anno 2025, al fine di armonizzare il trattamento accessorio del personale dipendente, le regioni, le città metropolitane, le province e i comuni, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 33, commi 1, 1-bis e 2, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, e dell'equilibrio pluriennale di bilancio asseverato dall'organo di revisione, possono incrementare, in deroga al limite di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, il Fondo risorse decentrate destinato al personale in servizio fino al conseguimento di un'incidenza non superiore al 48 per cento delle somme destinate alla componente stabile del predetto Fondo, maggiorate degli importi relativi alla remunerazione degli incarichi di posizione organizzativa, sulla spesa complessivamente sostenuta nell'anno 2023 per gli stipendi tabellari delle aree professionali. Ai fini del controllo della spesa, di cui al titolo V del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le predette amministrazioni indicano, in sede di rilevazione dei dati del conto annuale, la maggiore spesa sostenuta derivante dall'incremento delle risorse destinate al trattamento accessorio del personale e la misura del rapporto percentuale conseguito in attuazione di quanto previsto dal presente comma. In caso di mancata rilevazione, in sede di conto annuale, dei dati previsti dal secondo periodo, fino alla regolarizzazione di tale adempimento è indisponibile per la contrattazione integrativa un importo pari al 25 per cento delle risorse incrementali.*

**CONSIDERATO**, pertanto, che in sede di costituzione definitiva delle risorse decentrate da parte del Responsabile dell'Area Economico Finanziaria le stesse non potranno eccedere il limite di cui all'art. 23, comma 2, del D.Lgs. 75/2017 quantificato in € 21.733,28;

**VISTO** l'art. 33 comma 2 del d.l. 34/2019, convertito in legge, con modificazioni, dall' art. 1, comma 1, L. 28.06.2019, n. 58 che testualmente dispone: “[...] *Il limite al trattamento accessorio del personale di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75 è adeguato, in aumento o in diminuzione, per garantire l'invarianza del valore medio pro-capite, riferito all'anno 2018, del fondo per la contrattazione integrativa nonché delle risorse per remunerare gli incarichi di posizione*

*organizzativa, prendendo a riferimento come base di calcolo il personale in servizio al 31 dicembre 2018”;*

**VISTA** la circolare esplicativa del predetto Decreto Ministeriale emanata dal Dipartimento della Funzione Pubblica ove si specifica che il predetto limite iniziale non è oggetto di riduzione in caso di cessazioni superiori alle assunzioni di personale a tempo indeterminato nel periodo di vigenza dell’art. 33 del d.l. 34/2019;

**VISTA** la recente deliberazione n. 134/2021 della sezione regionale di controllo per la Lombardia della Corte dei Conti secondo cui: *“la quantificazione delle unità di personale aggiuntive nell’anno di riferimento da considerare ai fini dell’adeguamento del limite del salario accessorio non può che tenere conto di tutte le nuove assunzioni (o cessazioni) intervenute successivamente al 31.12.2018, anche se antecedenti all’entrata in vigore del D.L. n. 34/2019. [...] In tale ottica, le istruzioni operative fornite dal Dipartimento della Ragioneria dello Stato per le assunzioni di personale nelle aziende sanitarie con nota prot. 179877/2020, nella parte in cui determinano la consistenza delle unità di personale nell’anno di riferimento da porre a raffronto con le unità in servizio al 31.12.2018 dividendo il numero di tutti i cedolini emessi nell’anno di riferimento in ragione di dodici mensilità, appaiono senz’altro condivisibili ed estensibili anche alla determinazione dell’adeguamento del fondo per il personale alle dipendenze dell’ente locale”;*

**CONSIDERATO** che la consistenza del personale del comparto a tempo indeterminato alla data del 31.12.2018 risulta essere di 8 unità e che dalla verifica a consuntivo dei dati relativi alla consistenza media del personale per l’anno 2024 scaturenti dai dati rinvenibili dal conto annuale dei relativi anni e nonché delle previsioni per l’anno 2025 al 31.12.2024 il personale in servizio risulta essere di 11 unità e che, pertanto, è possibile incrementare il fondo per il salario accessorio per € 8.149,98;

**RICHIAMATA** la nota MEF - RGS - Prot. 175706 del 27/06/2025 – U del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 27.06.2025 che fornisce indicazioni operative in merito all’applicazione dell’art. 14, comma 1 bis, del d.l. 25/2025, convertito, con modificazioni dalla legge n.69 del 9 maggio 2025;

**CONSIDERATO** che ai sensi della citata nota il Comune di Faloppio potrebbe incrementare la parte stabile del Fondo per le risorse decentrate per un importo pari a € 29.837,46, pari al 48% del monte salari 2023 decurtato dal valore della componente stabile del fondo dell’anno 2025 (€ 25.914,74) e dell’importo per la remunerazione degli incarichi di Elevata Qualificazione relativo all’anno 2025 (€ 32.334,75);

**DATO ATTO** che per l’anno 2025 si ritiene di non applicare alcun incremento dal momento che il Comune di Faloppio ha in programma diverse assunzioni di personale (all. “B”), ma si riserva di verificare nuovamente l’attuabilità di detta disposizione e l’applicazione dell’eventuale incremento a partire dall’anno 2026, dopo aver verificato il rispetto del tetto della spesa del personale a seguito dell’approvazione del rendiconto dell’esercizio finanziario 2025;

**CONSIDERATO** che il Comune:

- ha rispettato i vincoli di finanza pubblica per l’anno 2024 e che, sulla base dei dati del bilancio di previsione 2025-2027, tali vincoli saranno rispettato anche per predette annualità;
- nell’anno 2024 ha rispettato il tetto della spesa di personale con riferimento al dato medio del triennio 2011/2013 e che gli stanziamenti sul bilancio di previsione 2025-2027 approvato sono avvenuti nel rispetto del medesimo limite di spesa;

**RICHIAMATI** i sotto elencati provvedimenti:

- deliberazione di Giunta Comunale n. 88 del 15.11.2024, con cui è stata costituita la delegazione trattante di parte datoriale ai sensi degli artt. 7, comma 3 e 8, comma 2, del CCNL 16.11.2022, destinata a rappresentare la parte datoriale nelle trattative per la definizione del CDI e abilitata alle trattative con la controparte sindacale in sede di contrattazione decentrata sulle materie che i C.C.N.L. ad essa demandano, tra le quali la stipulazione dei contratti decentrati integrativi del personale dipendente e che la stessa opera sulla base degli indirizzi definiti dalla Giunta Comunale, organo deputato ai sensi dell' art. 4, comma 1, lett. b), del d.lgs. 30.03.2001, n. 165, a formulare atti di indirizzo e direttive per l'azione amministrativa e per la gestione;
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 37 del 2.04.2025, che ha approvato il Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2025/2027, contenente la dotazione organica, il piano del fabbisogno del personale per tale periodo e ha effettuato la ricognizione del personale ai sensi dell'art. 33 del D. Lgs. n.165/2001 e s.m.i., come modificato dall'art. 16 della legge n. 183/2011, verificando che nell'Ente non sono presenti situazioni di eccedenza o di soprannumerarietà;
- le deliberazioni di Consiglio Comunale n. 5 e 6 del 27.02.2025, con cui sono stati approvati rispettivamente il Documento Unico di Programmazione Semplificato e Bilancio di Previsione per gli esercizi 2025/2027, con annessi Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2025/2027, e il Piano delle Alienazioni e Valorizzazione del Patrimonio Immobiliare;
- la deliberazione di Giunta Comunale in corso di approvazione PEG per il triennio 2025/2027;
- determinazione n. 358/29 del 23.07.2025 di Costituzione della parte stabile del fondo risorse decentrate per l'anno 2025

**DATO ATTO** che la costituzione delle risorse stabili è regolata dall'art. 67, comma 1 e comma 2, lettere a), b) e c) del CCNL 21.05.2018, nonché dagli aumenti disposti dal comma 1 lettere b) e c) e comma 1bis) dell'art. 79 del CCNL 16.11.2022, con la specifica che questi ultimi come previsto dal comma 5 del medesimo articolo esulano dal limite disposto dall'art. 23 comma 2 del d.lgs. 75/2017;

**CONSIDERATO** che lo stanziamento delle risorse variabili di cui all'art. 79 comma 2 del CCNL 16.11.2022 è rimesso alle singole amministrazioni secondo le proprie disponibilità di bilancio e nei limiti di contenimento del salario accessorio definito art. 23, comma 2, del d.lgs. 75/2017;

**VISTO** il parere del Ministero dell'Economia e delle Finanze Prot. n. 257831 del 18.12.2018 che, tenendo conto dei criteri interpretativi ed attuativi già formulati con riferimento alle precedenti analoghe disposizioni di contenimento della spesa, nonché di quelli conseguenti agli apporti giurisprudenziali intervenuti in materia, riepiloga le tipologie di risorse finanziarie che possono essere appostate nei Fondi per il trattamento accessorio del personale, in deroga al limite previsto dell'art. 23, comma 2, del D.Lgs. 75/2017 ed in particolare le seguenti risorse:

- risorse non utilizzate derivanti dal fondo dell'anno precedente;
- economie riferite alle prestazioni di lavoro straordinario dell'anno precedente;
- incentivi per funzioni tecniche di cui all'art. 45 del d.lgs. n. 36/2023;
- compensi professionali legali in relazione a sentenze favorevoli all'amministrazione e derivanti da condanna alle spese della controparte;
- compensi ISTAT;
- sponsorizzazioni, accordi di collaborazione e conto terzi di cui all'art. 43 della legge n. 449/1997;
- fondi di derivazione dell'Unione europea;
- piano di razionalizzazione e riqualificazione della spesa di cui all'art. 16, commi 4 e 5, del d.l. 98/2011;

- prestazioni personale polizia locale con oneri conto terzi di cui all'art. 22, comma 3-bis, del decreto-legge n. 50/2017;

**VISTO** l'art. 1 comma 1091 della legge 145/2018 che prevede: “[...] i comuni che hanno approvato il bilancio di previsione ed il rendiconto entro i termini stabiliti dal testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267, possono, con proprio regolamento, prevedere che il maggiore gettito accertato e riscosso, relativo agli accertamenti dell'imposta municipale propria e della TARI, nell'esercizio fiscale precedente a quello di riferimento risultante dal conto consuntivo approvato, nella misura massima del 5 per cento, sia destinato, limitatamente all'anno di riferimento, al potenziamento delle risorse strumentali degli uffici comunali preposti alla gestione delle entrate e al trattamento accessorio del personale dipendente, anche di qualifica dirigenziale, in deroga al limite di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n.75. La quota destinata al trattamento economico accessorio, al lordo degli oneri riflessi e dell'IRAP a carico dell'amministrazione, è attribuita, mediante contrattazione integrativa, al personale impiegato nel raggiungimento degli obiettivi del settore entrate, anche con riferimento alle attività connesse alla 6 partecipazione del comune all'accertamento dei tributi erariali e dei contributi sociali non corrisposti, in applicazione dell'articolo 1 del decreto-legge 30 settembre 2005, n.203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n.248. Il beneficio attribuito non può superare il 15 per cento del trattamento tabellare annuo lordo individuale. La presente disposizione non si applica qualora il servizio di accertamento sia affidato in concessione”;

**RITENUTO** di dare mandato al Responsabile dell'Area Affari Generali di incrementare le somme derivanti da specifiche destinazioni di legge e destinate al fondo per le risorse decentrate variabili l'anno 2025, ai sensi dell'art. 67, comma 3, lett. c). del CCNL del 21.05.2018 a titolo di:

- incentivi funzioni tecniche di cui all'art. 45 del d.lgs. 36/2023 nel rispetto dei limiti di Legge;
- compensi ISTAT derivanti da indagini statistiche periodiche e permanenti (art. 1, comma 232, della Legge n. 205/17 ed art. 70-ter CCNL 21.05.2018);
- compensi derivanti dagli introiti delle sanzioni del C.d.S. ai sensi dell'art. 208, comma 4, lett. c), del D.Lgs. n. 285/1992 per il finanziamento di progetti finalizzati al potenziamento dei servizi di controllo mirati alla sicurezza urbana e alla sicurezza stradale nonché al potenziamento dei servizi notturni e di prevenzione;
- compensi derivanti dal maggior gettito accertato e riscosso relativo agli accertamenti dell'imposta municipale propria e della TARI, nell'esercizio fiscale precedente a quello di riferimento ai sensi dell'art. 1 comma 1091 della legge 145/2018;

**CONSIDERATO che:**

- il comma 2, lett. b) dell'art. 79 del CCNL 16.11.2022 permette la possibilità, in sede di contrattazione integrativa e ove nell'ente sussista la relativa capacità di spesa, di integrare le risorse variabili sino ad un importo corrispondente all'1,2% del monte salari dell'anno 1997 (€ 2.545,50), esclusa la quota relativa alla dirigenza;
- il comma 3 dell'art. 79 del CCNL 16.11.2022 consente di incrementare, in base alla propria capacità di bilancio, le risorse destinare alle politiche retributive e al fondo per le elevate qualificazioni, in una misura complessivamente non superiore allo 0,22 per cento del monte salari 2018 (€ 475,37);

**CONSIDERATO** che ai sensi dell'art. 79, comma 6, del CCNL 16.11.2022 le somme destinate al fondo delle risorse accessorie per effetto dell'applicazione del comma 3 del medesimo articolo superano il limite di cui all'art. 23, D. Lgs. n. 75/2017 ed è pertanto necessario attuare una decurtazione delle risorse soggette a tale limite per € 781,06;

**EVIDENZIATO** che non ci sono economie dell'anno 2024 da riportare sul 2025 a titolo di somme non utilizzate e finanziate dalla parte stabile delle risorse decentrate;

**CONSIDERATO** che il totale del fondo per la retribuzione di posizione di risultato per il personale incaricato di elevata qualificazione ammonta per l'anno 2025 ad € 70.415,39;

**RITENUTO**, pertanto, necessario fornire alla delegazione trattante di parte pubblica un indirizzo in merito agli obiettivi e alle priorità da conseguire nella fase negoziale con le parti sindacali, che tenga necessariamente conto del contesto economico finanziario di questo Ente al fine di quantificare le risorse, coniugando il miglioramento dell'efficienza dei servizi con il miglioramento delle condizioni di lavoro e della crescita professionale del personale;

**RITENUTO** di dare mandato alla delegazione di parte pubblica formulando quindi le seguenti direttive:

- utilizzo delle risorse decentrate stabili, al netto delle quote di destinazione fisse e dei differenziali stipendiali corrisposti, per il pagamento delle indennità di rischio – disagio, compensi specifiche responsabilità, indennità servizio esterno Polizia Locale, maggiorazione lavoro festivo, necessarie per il mantenimento dei servizi svolti dal relativo personale;
- utilizzo della restante quota del fondo, unitamente alle risorse di parte variabile ed alle economie di parte stabile di anni precedenti, per il finanziamento dei premi correlati alla performance organizzativa ed individuale, così da realizzare le finalità del D.Lgs. n. 150/2009 e s.m.i. e garantire il miglioramento della qualità/quantità dei servizi erogati. Peraltro i compensi sono subordinati al raggiungimento degli obiettivi nella misura percentuale del 100% e all'esito positivo di un processo di valutazione da parte dei singoli Responsabili dei Settori e Servizi, dando atto che l'erogazione degli incentivi avverrà solo a seguito della rilevazione, a consuntivo, dei risultati realizzati;
- rispetto del vincolo di destinazione della parte variabile del fondo previsto dall'art. 80, comma 3, del CCNL 16.11.2022;

**DATO ATTO** che prima della sottoscrizione definitiva del contratto decentrato integrativo si provvederà agli adempimenti previsti dall'art. 40-bis, comma 1, D.Lgs. n. 165/2001 ad oggetto "Controlli in materia di contrattazione integrativa";

**RICHIAMATO** il D.Lgs. n. 118/2011, e in particolare il principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria (Allegato n. 4/2) che al punto 5.2 definisce la corretta gestione della spesa di personale relativa al trattamento accessorio e premiante prevedendone l'imputazione nell'esercizio di liquidazione;

**DI DARE ATTO** che il fondo complessivo da destinare alle politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività (risorse decentrate) relativo all'anno 2025 resta quantificato in complessivi € 36.304,53.=, di cui € 25.914,74 di risorse stabili ed € 10.389,79.= di risorse variabili;

**VISTO** l'articolo 1, commi da 557 a 557-quater, della legge 27.12.2006, n. 296 (Legge Finanziaria 2007);

**RILEVATO** che il limite al trattamento economico accessorio di cui all'art. 23, comma 2, del D.Lgs. 75/2017, è adeguato in aumento e in diminuzione ai sensi dell'art. 33, comma 2, del D.L. 34/2019, per garantire il valore medio pro-capite riferito all'anno 2018, ed in particolare è fatto salvo il limite iniziale qualora il personale in servizio sia inferiore al numero rilevato al 31.12.2018;

**RICHIAMATA** la Deliberazione n. 26/2014 della Sezione Autonomie della Corte dei Conti, la quale chiarisce che nel concetto di “trattamento accessorio” oggetto di eventuale decurtazione, di cui all’art. 23, comma 2, del D.Lgs. 75/2017, siano da includere tutti i trattamenti di natura accessoria anche se finanziati con somme di bilancio, come ad esempio la retribuzione di posizione e di risultato corrisposta ai dipendenti titolari di posizione organizzativa;

**CONSIDERATO** che il limite al trattamento accessorio di cui di cui all’art. 23, comma 2, del D.Lgs. 75/2017, è stato calcolato considerando il limite determinato per l’Unione dei Comuni Terre di Frontiera ovvero € 119.522,07 su n.44 per n.8 dipendenti transitati presso il Comune di Faloppio, in €. 21.733,28;

**RILEVATO** che a mente delle disposizioni di cui all’art.33, comma 2, ultimo periodo del D.L. 34/2019, e s.m.i., *“il limite di cui all’art.23 comma 2 del D.Lgs n.75, è adeguato, in aumento o in diminuzione, per garantire l’invarianza del valore medio pro-capite, riferito all’anno 2018, del Fondo per la contrattazione integrativa, nonché del risorse per remunerare gli incarichi di posizione organizzativa, prendendo a riferimento come base di calcolo il personale in servizio al 31.12.2018”*;

**RICHIAMATO** il Contratto Collettivo Decentrato Integrativo del personale dipendente del Comune di Faloppio, parte normativa e economica anno 2024, sottoscritto in data 09.01.2025;

**Dato atto che:**

- ai sensi dell’art. 79, comma 1, lett. b) del CCNL 2019/2021 il Fondo viene incrementato a partire dall’ano 2021 di un importo, su base annua, pari ad € 84,50 per le unità di personale destinatarie del presente CCNL in servizio alla data del 31.12.2018 di € 676,00;
- ai sensi dell’art. 79, comma 1, lett. d) del CCNL 2019/2021, il Fondo viene incrementato a partire dall’anno 2021, di un importo, pari alle differenze tra gli incrementi a regime degli stipendi tabellari riconosciuti alle posizioni economiche di ciascuna categoria e gli stessi incrementi riconosciuti alle posizioni iniziali, quantificato in € 374,40;
- ai sensi dell’art. 79, comma 1-bis, lett. d) del CCNL 2019/2021, l’importo che dovrà confluire, nella parte stabile del Fondo, con decorrenza 01.04.2023 è stata quantificata in € 4.895,50;

**RITENUTO**, pertanto, di procedere alla quantificazione del Fondo risorse decentrate “Parte stabile” per l’anno 2025, in applicazione di quanto disposto dall’art. 79, comma 1, del CCNL 2019/2021 e dall’art. 67, commi 1 e 2, del CCNL 2016/2018 come di seguito esposto:

| <b>RISORSE STABILI</b>                                     |   |             |
|--|---|-------------|
| <b>Soggette ai limiti art. 23, comma 2, D.Lgs. 75/2017</b> |   |             |
| Art. 79 comma 1 lett. a)                                   | Risorse di cui all'art. 79, comma 1: <b>Importo unico consolidato anno 2017</b>   | € 19.968,84 |
| Art. 79 comma 1 lett. a)                                   | Risorse di cui all'art. 79, comma 1, CCNL 2019/2021 e art. 67, comma 2 lett.c), CCNL 2016/2018: <b>Retribuzioni di anzianità ed assegni ad personam del personale cessato l'anno precedente - cumulo dal 2018</b> | € 0,00      |
| Art. 79 comma 1 lett. a)                                   | Risorse di cui all'art. 79, comma 1, CCNL 2019/2021 e art. 67, comma 2 lett.e), CCNL 2016/2018: <b>Incremento per processi associativi e delega di funzioni con trasferimento di personale</b>                    | € 0,00      |

|  |  |             |
|--|--|-------------|
| Art. 79 comma 1 lett. c)                                       | <b>Incremento per riorganizzazioni con aumento di dotazione organica</b>   | € 0,00      |
| <b>Non soggette ai limiti art. 23, comma 2, D.Lgs. 75/2017</b> |  |             |
| Art. 79 comma 1 lett. a)                                       | Risorse di cui all'art. 79, comma 1, CCNL 2019/2021 e art. 67, comma 2 lett.a), CCNL 2016/2018: <b>Incremento € 83,20 per ogni dip. In servizio al 31/12/2015</b>  | € 0,00      |
| Art. 79 comma 1 lett. a)                                       | Risorse di cui all'art. 79, comma 1, CCNL 2019/2021 e art. 67, comma 2 lett.b), CCNL 2016/2018: <b>Differenziali PEO sul personale in essere al 1/3/2018</b>       | € 0,00      |
| Art. 79 comma 1 lett. a)                                       | Risorse di cui all'art. 79, comma 1, CCNL 2019/2021 e art. 67, comma 2 lett.g), CCNL 2016/2018: <b>Incremento per riduzione stabile fondo lavoro straordinario</b> | € 0,00      |
| Art. 79 comma 1 lett. b)                                       | <b>Incremento € 84,50 per ogni dip. In servizio al 31/12/2018</b>  | € 676,00    |
| Art. 79 comma 1 lett. d)                                       | <b>Differenziale PEO personale in servizio alla data del 1/1/2021</b>  | € 374,40    |
| Art. 79 comma 1-bis  | <b>Differenze stipendiali tra B3 e B1 e tra D3 e D1 a carico bilancio (dip. B3 e D3 al 1/4/2023)</b>   | € 4.895,50  |
| Art. 79 comma 1 lett. c)                                       | <b>Incremento per aumento di dotazione organica da stabilizzazione</b>   | € 0,00      |
|  | <b>TOTALE RISORSE STABILI</b>  | €21.991,79  |
|  | <b>Di cui soggette a limiti</b>  | € 25.914,74 |

**CONSIDERATO** che le risorse destinate al finanziamento della Retribuzione di Posizione e di Risultato del personale, appartenente all'area delle E.Q. (ex- P.O.) relativamente all'anno 2025, sono quantificate nell'ammontare di € 70.415,39, importo interamente soggetto al limite imposto dall'art. 23, comma 2, del D.lgs. 75/2017;

**DATO ATTO** che le successive fasi della definitiva quantificazione degli importi della Parte Risorse Variabili del Fondo Risorse decentrate anno 2025 e delle risorse destinate al finanziamento degli incarichi di E.Q. (ex-P.O.) anno 2025 e della integrazione di tutti gli altri importi finanziati da altri Enti, e comunque, in via preventiva rispetto alla sottoscrizione del contratto decentrato integrativo anno 2025, consentiranno di verificare il rispetto dei vigenti limiti in tema di contenimento della spesa del personale, per quanto concerne la conformità all'art. 1, comma 557, della legge n. 296/2006 ed il limite di cui all'art. 23 del D.Lgs. n. 75/2017 e quanto disposto dallo schema di DPCM in attuazione dell'art. 33, comma 2 del D.L. 34/2019, dal momento che limite di cui all'art. 23, comma 2, del D.lgs. 75/2017 deve essere rispettato per l'amministrazione nel suo complesso, in luogo che distintamente per le diverse categorie di personale che operano nell'amministrazione, così come chiarito da diverse ma costanti indicazioni di sezioni regionali della Corte dei Conti e dal MEF e RGS;

**CONSIDERATO** che, gli importi relativi al totale Fondo Risorse decentrate 2025 e al totale delle risorse destinate al finanziamento della Retribuzione di Posizione e di Risultato del personale, appartenente all'area delle E.Q. (ex- P.O.) relativamente all'anno 2025, come determinati con il presente atto, verranno definitivamente quantificati in sede di integrazione:

- delle risorse di parte variabile del Fondo, di cui all'art. 79, comma 2, del CCNL 16.11.2022, sulla scorta di quelli che saranno gli indirizzi deliberati dalla Giunta Comunale;

- delle risorse, di cui all'art. 67, comma 3, lett. c), del CCNL 2016/2018 derivanti da disposizione di legge che prevedono specifici trattamenti economici in favore del personale, da utilizzarsi secondo quanto previsto dalle medesime disposizioni di legge;

**CONSIDERATO**, altresì, che, nel corso dell'anno, l'Amministrazione, potrà in ogni momento, procedere a rideterminare l'importo del Fondo 2025 e delle Risorse destinate al finanziamento della Retribuzione di Posizione e di Risultato, del personale appartenente all'area delle E.Q. (ex- P.O.) relativamente all'anno 2025, ai sensi di eventuali mutamenti legislativi o situazioni che giustificano la revisione di quanto attualmente costituito;

**RICHIAMATA** la relazione avente ad oggetto la quantificazione delle risorse destinate al salario accessorio annualità 2025, del 12.02.2025 con prot.n.7041 redatta dal Dr. Claudio Geniale come segue:

**Allegato A)**

| RISORSE DECENTRATE PARTE STABILE SOGGETTE AL LIMITE |                        |  | 2024        | 2025        |
|---|------------------------|--|-------------|-------------|
| CONTRATTO   |                        | DESCRIZIONE  | IMPORTO     | IMPORTO     |
| CCNL<br>21.5.2018                                   | Art.67, co. 1          | Il "Fondo risorse decentrate", è costituito da <b>un unico importo consolidato di tutte le risorse decentrate stabili</b> , indicate dall'art. 31, comma 2, del CCNL del 22.1.2004, <b>relative all'anno 2017</b> , come certificate dal collegio dei revisori   | € 19.968,84 | € 19.968,84 |
| CCNL<br>21.5.2018                                   | Art. 67, co. 1         | Nell'importo consolidato di cui al presente comma <b>confluisce altresì l'importo annuale delle risorse</b> di cui all'art. 32, comma 7, del CCNL del 22.1.2004, <b>pari allo 0,20% del monte salari dell'anno 2001</b> , esclusa la quota relativa alla dirigenza, <b>nel caso in cui tali risorse non siano state utilizzate</b> , nell'anno 2017, per gli incarichi di "alta professionalità" |             |             |
| CCNL<br>21.5.2018                                   | Art.67, co.2, lett. c) | dell'importo corrispondente alle <b>retribuzioni individuali di anzianità e degli assegni ad personam non più corrisposti al personale cessato dal servizio</b> , compresa la quota di tredicesima mensilità; l'importo confluisce stabilmente <b>nel Fondo dell'anno successivo alla cessazione dal servizio</b> in misura intera in ragione d'anno   |             |             |
| CCNL<br>21.5.2018                                   | Art.67, co.2, lett. d) | di eventuali risorse riassorbite ai sensi dell'art. 2, comma 3, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165;  |             |             |
| CCNL<br>21.5.2018                                   | Art.67, co.2, lett. e) | degli importi necessari a sostenere a regime <b>gli oneri del trattamento economico di personale trasferito</b> , anche nell'ambito di processi associativi, di delega o trasferimento di funzioni, a fronte di corrispondente riduzione della componente stabile dei Fondi delle amministrazioni di provenienza   |             |             |
| CCNL<br>21.5.2018                                   | Art.67, co.2, lett. f) | dell'importo corrispondente agli <b>eventuali minori oneri che deriveranno dalla riduzione stabile di posti di organico del personale della qualifica dirigenziale</b> , sino ad un importo massimo corrispondente allo 0,2% del monte salari annuo della stessa dirigenza; <b>tale risorsa è attivabile solo dalle Regioni</b>  |             |             |

|   |                        |  |             |             |
|---|------------------------|--|-------------|-------------|
| CCNL<br>21.5.2018                             | Art.67, co.2, lett. g) | degli importi corrispondenti a <b>stabili riduzioni delle risorse destinate alla corresponsione dei compensi per lavoro straordinario</b> , ad invarianza complessiva di risorse stanziate   |             |             |
| CCNL<br>16.11.2022                            | Art.79,co.1, lett.c)   | risorse stanziate dagli enti <b>in caso di incremento stabile della consistenza di personale, in coerenza con il piano dei fabbisogni</b> , al fine di sostenere gli oneri dei maggiori trattamenti economici del personale  |             |             |
| CCNL<br>21.5.2018                             | Art. 15, co.5          | A seguito del consolidamento delle risorse decentrate stabili con <b>decurtazione di quelle che gli enti hanno destinato alla retribuzione di posizione e di risultato delle posizioni organizzative dagli stessi istituite</b> , secondo quanto previsto dall'art. 67, comma 1, le risorse destinate al finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato delle posizioni organizzative sono corrisposte a carico dei bilanci degli enti |             |             |
| CCNL<br>21.5.2018                             | Art. 15, co.7          | in <b>caso di riduzione delle risorse destinate alla retribuzione di posizione e di risultato</b> delle posizioni organizzative previste dal comma 5, si <b>determina un corrispondente ampliamento delle facoltà di alimentazione del Fondo</b> risorse decentrate, attraverso gli strumenti a tal fine previsti dall'art. 67   |             |             |
| <b>TOTALE PARTE STABILE SOGGETTA A LIMITE</b> |                        |  | € 19.968,84 | € 19.968,84 |

| RISORSE DECENTRATE PARTE STABILE NON SOGGETTE AL LIMITE |                        |   | 2024       | 2025       |
|---|------------------------|---|------------|------------|
| CONTRATTO   |                        | DESCRIZIONE   | IMPORTO    | IMPORTO    |
| CCNL<br>21.5.2018                                       | Art.67, co.2, lett. a) | di un importo, su base annua, pari a <b>Euro 83,20 per le unità di personale</b> destinatarie del presente CCNL <b>in servizio alla data del 31.12.2015, a decorrere dal 31.12.2018 e a valere dall'anno 2019</b>   |            |            |
| CCNL<br>21.5.2018                                       | Art.67, co.2, lett. b) | di un <b>importo pari alle differenze tra gli incrementi a regime</b> di cui all'art. 64 riconosciuti alle posizioni economiche di ciascuna categoria <b>e gli stessi incrementi riconosciuti alle posizioni iniziali</b> ; tali differenze <b>sono calcolate con riferimento al personale in servizio alla data in cui decorrono gli incrementi</b> e confluiscono nel fondo a decorrere dalla medesima data |            |            |
| CCNL<br>21.5.2018                                       | Art.67, co.2, lett. e) | degli importi necessari a sostenere a regime <b>gli oneri del trattamento economico di personale trasferito</b> , anche nell'ambito di processi associativi, di delega o trasferimento di funzioni, a fronte di corrispondente riduzione della componente stabile dei Fondi delle amministrazioni di provenienza  |            |            |
| CCNL<br>16.11.2022                                      | Art.79,co.1-bis        | A decorrere dalla data di entrata in vigore del nuovo sistema di classificazione professionale di cui all'art. 13, comma 1 nella parte stabile di cui al comma 1 confluisce anche, senza nuovi o maggiori oneri per gli enti, <b>la quota di risorse già a carico del bilancio, corrispondente alle differenze stipendiali tra B3 e B1 e tra D3 e D1.</b>   | € 4.895,50 | € 4.895,50 |

|   |                        |   |                   |                   |
|---|------------------------|---|-------------------|-------------------|
| CCNL<br>16.11.2022                              | Art.79, co.1, lett. b) | un importo, su base annua, pari a Euro 84,50 per le unità di personale destinatarie del presente CCNL in servizio alla data del 31/12/2018  | € 676,00          | € 676,00          |
| CCNL<br>16.11.2022                              | Art.79, co.1, lett. d) | di un importo pari alle differenze tra gli incrementi a regime di cui all'art. 76 (Incrementi degli stipendi tabellari) riconosciuti alle posizioni economiche di ciascuna categoria e gli stessi incrementi riconosciuti alle posizioni iniziali   | € 374,40          | € 374,40          |
| <b>TOTALE PARTE STABILE NON SOGGETTA LIMITE</b> |                        |   | <b>€ 5.945,90</b> | <b>€ 5.945,90</b> |
| <b>RISORSE DECENTRATE VARIABILI</b>             |                        |   |                   |                   |
| <b>SOGGETTE AL LIMITE</b>                       |                        |   | <b>2024</b>       | <b>2025</b>       |
| <b>CONTRATTO</b>                                |                        | <b>DESCRIZIONE</b>  | <b>IMPORTO</b>    | <b>IMPORTO</b>    |
| CCNL<br>21.5.2018                               | Art.67, co.3, lett.a)  | risorse derivanti dall'applicazione dell'art. 43 della legge n. 449/1997, anche tenuto conto di quanto esplicitato dall'art. 15, comma 1, lett. d) del CCNL dell'1.4.1999, come modificato dall'art. 4, comma 4, del CCNL del 5.10.2001;  |                   |                   |
| CCNL<br>21.5.2018                               | Art.67, co.3, lett.c)  | risorse derivanti da disposizioni di legge che prevedano specifici trattamenti economici in favore del personale, da utilizzarsi secondo quanto previsto dalle medesime disposizioni di legge   |                   |                   |
| CCNL<br>21.5.2018                               | Art.67, co.3, lett.d)  | importi una tantum corrispondenti alla frazione di RIA di cui al comma 2, lett. b), calcolati in misura pari alle mensilità residue dopo la cessazione, computandosi a tal fine, oltre ai ratei di tredicesima mensilità, le frazioni di mese superiori a quindici giorni; l'importo confluisce nel Fondo dell'anno successivo alla cessazione dal servizio |                   |                   |
| CCNL<br>21.5.2018                               | Art.67, co.3, lett.f)  | risorse di cui all'art. 54 del CCNL del 14.9.2000, con i vincoli di destinazione ivi indicati;  |                   |                   |
| CCNL<br>21.5.2018                               | Art.67, co.3, lett.g)  | risorse destinate ai trattamenti economici accessori del personale delle case da gioco secondo le previsioni della legislazione vigente e dei relativi decreti ministeriali attuativi   |                   |                   |
| CCNL<br>16.11.2022                              | Art.79, co.2 lett.b)   | un importo massimo corrispondente all'1,2% su base annua, del monte salari dell'anno 1997, relativo al personale destinatario del presente CCNL, ove nel bilancio dell'ente sussista la relativa capacità di spesa  | € 2.545,50        | € 2.545,50        |

|                            |                      |   |            |            |
|----------------------------|----------------------|---|------------|------------|
| <b>CCNL<br/>16.11.2022</b> | Art.79, co.2 lett.c) | <b>risorse finalizzate ad adeguare le disponibilità del Fondo sulla base di scelte organizzative, gestionali e di politica retributiva degli enti, anche connesse ad assunzioni di personale a tempo determinato</b> , ove nel bilancio sussista la relativa capacità di spesa; in tale ambito sono ricomprese le risorse già previste all'art. 56 quater comma 1 lettera c) del CCNL 21.05.2018 (Utilizzo dei proventi delle violazioni del codice della strada) |            |            |
|                            |                      | <b>TOTALE PARTE VARIABILE SOGGETTE AL LIMITE</b>  | € 2.545,50 | € 2.545,50 |

| RISORSE DECENTRATE VARIABILI |                        |  | 2024        | 2025    |
|------------------------------|------------------------|--|-------------|---------|
| NON SOGGETTE AL LIMITE       |                        |  | IMPORTO     | IMPORTO |
| CONTRATTO                    |                        | DESCRIZIONE  |             |         |
| <b>CCNL<br/>16.11.2022</b>   | Art.80, co.1           | Sono infine rese disponibili eventuali risorse residue di cui all'art. 79, comma 1 <b>(RISORSE STABILI) non integralmente utilizzate in anni precedenti</b> , nel rispetto delle disposizioni in materia contabile   |             |         |
| <b>CCNL<br/>21.5.2018</b>    | Art.67, co.3, lett.b)  | <b>quota di risparmi conseguiti e certificati</b> in attuazione dell'art. 16, commi 4, 5 e 6 del D.L. 6 luglio 2011, n. 98   |             |         |
| <b>CCNL<br/>21.5.2018</b>    | Art.67, co.3, lett.c)  | <b>risorse derivanti da disposizioni di legge che prevedano specifici trattamenti economici in favore del personale</b> , da utilizzarsi secondo quanto previsto dalle medesime disposizioni di legge  | € 81.268,73 |         |
| <b>CCNL<br/>21.5.2018</b>    | Art.67, co.3, lett.a)  | <b>risorse derivanti dall'applicazione dell'art. 43 della legge n. 449/1997</b> , anche tenuto conto di quanto esplicitato dall'art. 15, comma 1, lett. d) del CCNL dell'1.4.1999, come modificato dall'art. 4, comma 4, del CCNL del 5.10.2001;   |             |         |
| <b>CCNL<br/>16.11.2022</b>   | Art.79, co. 2 lett. d) | eventuali <b>somme residue, dell'anno precedente, accertate a consuntivo, derivanti dall'applicazione della disciplina dello straordinario</b> di cui all'art. 14 del CCNL 1.04.1999   |             |         |
| <b>CCNL<br/>21.5.2018</b>    | Art.67, co.3, lett.K)  | <b>integrazioni alla componente variabile del fondo</b> - a seguito dei <b>trasferimenti di personale</b> di cui al comma 2 lett. e) ed a fronte della corrispondente riduzione ivi prevista della componente variabile dei fondi - limitatamente all'anno in cui avviene il trasferimento |             |         |
| <b>CCNL<br/>21.5.2018</b>    | Art.67, co.3, lett.c)  | risorse derivanti da disposizioni di legge che prevedano specifici trattamenti economici in favore del personale, da utilizzarsi secondo quanto previsto dalle medesime disposizioni di legge <b>(COMPENSI PROFESSIONALI LEGALI IN RELAZIONE A SENTENZE FAVOREVOLI)</b>                    |             |         |

|  |                        |  |                    |                    |
|--|------------------------|--|--------------------|--------------------|
| CCNL<br>21.5.2018                                    | Art.67, co.3, lett.i)  | un importo corrispondente alle eventuali risorse che saranno stanziare in applicazione della normativa di legge richiamata ai commi 8 e 9, a condizione che siano stati emanati i decreti attuativi dalla stessa previsti e nel rispetto di questi ultimi<br><b>(REGIONI E CITTA' METROPOLITANE)</b>   |                    |                    |
| CCNL<br>16.11.2022                                   | Art.79, co.1, lett. b) | <b>un importo, su base annua, pari a Euro 84,50 per le unità di personale destinatarie del presente CCNL in servizio alla data del 31/12/2018 (UNA TANTUM per biennio 2020 - 2021).</b> Le quote relative agli incrementi annuali di cui al comma 1, lett. b) di competenza degli anni 2021 e 2022 e quelle relative agli incrementi annuali di cui al comma 3 di competenza dell'anno 2022 sono computate, quali risorse variabili ed una tantum, nel Fondo relativo al 2023. È possibile, in alternativa, computare la quota relativa all'anno 2021 delle risorse di cui al comma 1, lett. b), ferma restando la natura variabile ed una tantum della stessa, nonché le risorse di cui al comma 3, nella costituzione del Fondo anno 2022, qualora la contrattazione di cui all'art. 7 relativa a tale anno non sia stata ancora definita.   |                    |                    |
| CCNL<br>16.11.2022                                   | Art. 79, co.3          | In attuazione di quanto previsto dall'art. 1, comma 604 della L. n. 234/2021 (Legge di bilancio 2022), con la decorrenza ivi indicata, gli enti possono incrementare, in base alla propria capacità di bilancio, le risorse di cui al comma 2, lett. c) e quelle di cui all'art. 17, comma 6, di <b>una misura complessivamente non superiore allo 0,22% del monte salari 2018.</b> Tali risorse, in quanto finalizzate a quanto previsto dall'articolo 3, comma 2, del D.L. n. 80/2021, non sono sottoposte al limite di cui all'art. 23, comma 2 del D. lgs. n. 75/2017. <b>Gli enti destinano le risorse così individuate ripartendole in misura proporzionale sulla base degli importi relativi all'anno 2021 delle risorse del presente Fondo e dello stanziamento di cui all'art. 17, comma 6.</b> Le risorse stanziare ai sensi del presente comma sono utilizzate anche per corrispondere compensi correlati a specifiche esigenze della protezione civile, in coerenza con le disposizioni del CCNL | € 475,37           | € 475,37           |
| DL n.13/2023   | Art.8, co.3            | ...impegni derivanti dall'attuazione dei progetti del PNRR e degli adempimenti connessi, per gli anni dal 2023 al 2026, gli enti locali che rispettano i requisiti di cui al comma 4, possono incrementare, oltre il limite di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, l'ammontare della componente variabile dei fondi per la contrattazione integrativa destinata al personale in servizio, anche di livello dirigenziale, in misura non superiore al 5% della componente stabile di ciascuno dei fondi certificati nel 2016  |                    |                    |
| <b>TOTALE PARTE VARIABILE NON SOGGETTE AL LIMITE</b> |                        |  | <b>€ 81.744,10</b> | <b>€ 475,37</b>    |
| <b>TOTALE RISORSE DECENTRATE SOGGETTE A LIMITE</b>   |                        |  | <b>€ 22.514,34</b> | <b>€ 22.514,34</b> |
| <b>LIMITE art.23, comma 2 D. Lgs. n.75/2017</b>      |                        |  | <b>€ 21.733,28</b> | <b>€ 21.733,28</b> |
| D. Lgs. 75/2017                                      | art.23,co.2            | A decorrere dal 1° gennaio 2017 l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016  | <b>2024</b>        | <b>2025</b>        |
|  |                        |  | <b>IMPORTO</b>     | <b>IMPORTO</b>     |
|  |                        |  | -€ 781,06          | -€ 781,06          |
| <b>TOTALE DECURTAZIONI</b>                           |                        |  | <b>-€ 781,06</b>   | <b>-€ 781,06</b>   |



Ente;

**CONSIDERATO** che in linea di principio la Delegazione Trattante è composta dalle RR.SS.UU., dai rappresentanti delle Organizzazioni Sindacali di categoria firmatarie del CCNL e, per quanto concerne la parte pubblica, dal Segretario Comunale dell'Ente, con funzioni di Presidente e dai Responsabili di Settore o loro delegati, quali Componenti;

**CONSIDERATO** che la delegazione trattante di parte pubblica opera, in sede di contrattazione decentrata, sulla base degli indirizzi definiti dalla Giunta Comunale con proprio atto;

**RILEVATO** che, per dare attuazione alle disposizioni sopra richiamate, occorre che il competente organo di direzione politica conferisca alla Delegazione Trattante di parte pubblica le direttive utili per definire obiettivi e vincoli atti ad indirizzare l'attività di confronto sindacale, in esito alla quale, verranno definite le modalità generali di ripartizione e destinazione delle risorse decentrate per l'anno 2025;

**PRESO ATTO** di costituire il fondo per il trattamento accessorio del personale non dirigente per l'anno 2025, ai sensi dell'art. 79 del CCNL 2019-2021 sottoscritto il 16.11.2022, secondo la scheda tecnica allegata che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

**DI DARE ATTO** che il finanziamento relativo al Fondo per l'anno 2025 trova copertura negli appositi capitoli del Bilancio 2025-2027, esercizio 2025, ed afferenti la spesa del personale e che quindi tali risorse sono stanziare e parzialmente impegnate nel suddetto bilancio;

**DI DARE ATTO** l'effettiva imputazione delle somme quantificate, mediante costituzione Fondo pluriennale vincolato (FPV), alla sottoscrizione definitiva del contratto decentrato integrativo per l'anno 2025 entro il 31 dicembre del corrente anno, che costituisce obbligazione giuridica perfezionata e presupposto per l'esigibilità della spesa e l'imputazione (FPV).

**PRESO ATTO** che le modalità di determinazione delle risorse decentrate sono attualmente regolate dagli artt.79 e 80 del CCNL Funzioni Locali del 16/11/2022.

**PRESO ATTO** dell'allegata scheda tecnica del fondo per il trattamento accessorio del personale non dirigente per l'anno 2025, alle OO.SS. ed alle RSU, ai sensi dell'articolo 5, comma 2, del D. Lgs. 165/2001 nonché ai sensi dell'art. 8 comma 4 del CCNL 2019-2021 sottoscritto il 16.11.2022;

**RICHIAMATA** la circolare n. 20/2015 della Ragioneria Generale dello Stato, con la quale sono state fornite le istruzioni operative in merito a tale disposizione, prevedendo inoltre che l'ammontare della decurtazione "permanente" debba essere certificato dal Revisore dei Conti, verificando in ogni caso che tale importo non sia inferiore a quello generato secondo le indicazioni già fornite dalla stessa nelle circolari n. 12/2011, n. 25/2012 e n. 15/2014;

**RICHIAMATO** l'art. 45 del Dlgs n. 36/2024 che prevede quanto segue "Incentivi alle funzioni tecniche":

"1. Gli oneri relativi alle attività tecniche indicate nell'allegato I.10 sono a carico degli stanziamenti previsti per le singole procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture negli stati di previsione della spesa o nei bilanci delle stazioni appaltanti e degli enti concedenti. In sede di prima applicazione del codice, l'allegato I.10 è abrogato a decorrere dalla data di entrata in vigore di un corrispondente regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con decreto

del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici, che lo sostituisce integralmente anche in qualità di allegato al codice.

2. Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti destinano risorse finanziarie per le funzioni tecniche svolte dai dipendenti specificate nell'allegato I.10 e per le finalità indicate al comma 5, a valere sugli stanziamenti di cui al comma 1, in misura non superiore al 2 per cento dell'importo dei lavori, dei servizi e delle forniture, posto a base delle procedure di affidamento. Il presente comma si applica anche agli appalti relativi a servizi o forniture nel caso in cui è nominato il direttore dell'esecuzione. È fatta salva, ai fini dell'esclusione dall'obbligo di destinazione delle risorse di cui al presente comma, la facoltà delle stazioni appaltanti e degli enti concedenti di prevedere una modalità diversa di retribuzione delle funzioni tecniche svolte dai propri dipendenti.

3. L'80 per cento delle risorse di cui al comma 2, è ripartito, per ogni opera, lavoro, servizio e fornitura, tra il RUP e i soggetti che svolgono le funzioni tecniche indicate al comma 2, nonché tra i loro collaboratori. Gli importi sono comprensivi anche degli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione. I criteri del relativo riparto, nonché quelli di corrispondente riduzione delle risorse finanziarie connesse alla singola opera o lavoro, a fronte di eventuali incrementi ingiustificati dei tempi o dei costi previsti dal quadro economico del progetto esecutivo, sono stabiliti dalle stazioni appaltanti e dagli enti concedenti, secondo i rispettivi ordinamenti, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del codice.

4. L'incentivo di cui al comma 3 è corrisposto dal dirigente, dal responsabile di servizio preposto alla struttura competente o da altro dirigente incaricato dalla singola amministrazione, sentito il RUP, che accerta e attesta le specifiche funzioni tecniche svolte dal dipendente. L'incentivo complessivamente maturato dal dipendente nel corso dell'anno di competenza, anche per attività svolte per conto di altre amministrazioni, non può superare il trattamento economico complessivo annuo lordo percepito dal dipendente. L'incentivo eccedente, non corrisposto, incrementa le risorse di cui al comma 5.

Per le amministrazioni che adottano i metodi e gli strumenti digitali per la gestione informativa dell'appalto il limite di cui al secondo periodo è aumentato del 15 per cento. Incrementa altresì le risorse di cui al comma 5 la parte di incentivo che corrisponde a prestazioni non svolte dai dipendenti, perché affidate a personale esterno all'amministrazione medesima oppure perché prive dell'attestazione del dirigente. Le disposizioni del comma 3 e del presente comma non si applicano al personale con qualifica dirigenziale.

5. Il 20 per cento delle risorse finanziarie di cui al comma 2, escluse le risorse che derivano da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata, incrementato delle quote parti dell'incentivo corrispondenti a prestazioni non svolte o prive dell'attestazione del dirigente, oppure non corrisposto per le ragioni di cui al comma 4, secondo periodo, è destinato ai fini di cui ai commi 6 e 7.

6. Con le risorse di cui al comma 5 l'ente acquista beni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione, anche per incentivare:

- a) la modellazione elettronica informativa per l'edilizia e le infrastrutture;
- b) l'implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa;
- c) l'efficientamento informatico, con particolare riferimento alle metodologie e strumentazioni elettroniche per i controlli.

7. Una parte delle risorse di cui al comma 5 è in ogni caso utilizzata:

- a) per attività di formazione per l'incremento delle competenze digitali dei dipendenti nella realizzazione degli interventi;
- b) per la specializzazione del personale che svolge funzioni tecniche;
- c) per la copertura degli oneri di assicurazione obbligatoria del personale.

8. Le amministrazioni e gli enti che costituiscono o si avvalgono di una centrale di committenza possono destinare, anche su richiesta di quest'ultima, le risorse finanziarie di cui al comma 2 o parte di esse ai dipendenti di tale centrale in relazione alle funzioni tecniche svolte. Le somme così destinate non possono comunque eccedere il 25 per cento dell'incentivo di cui al comma 2.”

**PRESO ATTO** che, rispettivamente, come Responsabile del Servizio Economico-Finanziario: il fondo 2025 è destinato agli istituti contrattuali, previa intesa dei responsabili, dando atto che il medesimo potrà subire nel corso dell'anno eventuali variazioni fra i vari istituti, sempre all'interno della somma globale individuata, anche in virtù delle decisioni in materia di personale; gli impegni specifici per il finanziamento degli istituti di parte stabile saranno assunti successivamente all'intesa con le organizzazioni sindacali;

**VISTO** il parere favorevole di regolarità tecnica dal Segretario Comunale;

**VISTO** il parere favorevole di regolarità contabile del Responsabile del Settore Finanziario;

**TUTTO CIO' PREMESSO**

**VISTO:**

- il Bilancio di Previsione finanziario per il triennio 2025/2027;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n.6 del 27.02.2025;
- CCNL 2019-2021 del 16.11.2023;
- il CCNL 21 MAGGIO 2018 e i CCNLL precedenti per le disposizioni non disapplicate;
- gli artt. 40, 40bis e 48 del D. Lgs n. 165/2001;
- il D. Lgs n. 267/20000 ed in particolare l'art. 239;
- il D. Lgs. n. 165/2001;
- il D. Lgs. n 118/2011 ed i principi contabili applicati in particolare il n. 4/2;
- la Circolare n. 25/202012 del Dipartimento Ragioneria Generale dello Stato
- la Circolare n. 20/2015 del Dipartimento Ragioneria Generale dello Stato;
- la Circolare n. 12/2016 del Dipartimento Ragioneria Generale dello Stato;
- lo Statuto dell'Ente;
- il Regolamento di contabilità dell'Ente;
- il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
- Decreto Sindacale n.2 del 28.01.2025, del Responsabile Finanziario;
- Art. 80 comma 1 ultimo periodo: eventuali risorse residue di parte stabile, non integralmente utilizzate in anni precedenti;
- la nota MEF - RGS - Prot. 175706 del 27/06/2025 – U.

### **CERTIFICA**

nel rispetto delle norme richiamate in premessa, che la costituzione del fondo per le risorse decentrate da destinare al personale dipendente non dirigente per l'anno 2025 è stata formulata nel rispetto dei vigenti limiti normativi/contrattuali e dei vincoli di bilancio per l'esercizio 2025, nel limite dell'importo di €36.304,53, **rispettando di non superare il limite dell'art. 14, comma 1-bis - Legge conversione D.L. n.25/2025.**

L'Organo di revisione raccomanda l'Ente a rispettare le disposizioni previste dalla legge n. 25/2025 precisamente all'articolo 14 comma 1-bis che prevede di "osservare scrupolosamente la legge", in particolare: "A decorrere dall'anno 2025, al fine di armonizzare il trattamento accessorio del personale dipendente, le regioni, le città metropolitane, le province e i comuni, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 33, commi 1, 1-bis e 2, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, e dell'equilibrio pluriennale di bilancio asseverato dall'organo di revisione, possono incrementare, in deroga al limite di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, il Fondo risorse decentrate destinato al personale in servizio, sino al conseguimento di una incidenza delle somme destinate alla componente stabile del predetto fondo, maggiorate degli importi relativi alla remunerazione degli incarichi di posizione organizzativa, sulla spesa complessivamente sostenuta nell'anno 2023 per gli stipendi tabellari delle aree professionali, non superiore al 48 per cento. Ai fini del controllo della spesa di cui al Titolo V del

decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le predette amministrazioni indicano, in sede di rilevazione dei dati del Conto annuale, la maggiore spesa sostenuta derivante dall'incremento delle risorse destinate al trattamento accessorio del personale, e la misura del rapporto percentuale conseguito in attuazione di quanto previsto dal presente comma. In caso di mancata rilevazione in sede di Conto annuale dei dati previsti dal precedente periodo, è indisponibile per la contrattazione integrativa un importo pari al 25 per cento delle risorse incrementalì, fino alla regolarizzazione di tale adempimento”.

Faloppio/Melzo,05.09.2025

Il Revisore Unico dei Conti  
Dott.ssa Pentrella Chiara

*Chiara Pentrella*